# Tariffe Professionali

# Tariffario professionale - testo coordinato

# Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232

(in Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n.180, del 2 agosto)

Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, di concerto con IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE:

#### ADOTTA

il seguente regolamento:

Sono approvate le deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali che stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente decreto.

Modificato con:

Decreto Ministeriale 3 settembre 1997, n.478 (in Gazz.Uff., 14 gennaio, n.10)

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali.

II MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE:

### NORME GENERALI

### Art. 1. Premesse.

Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido e vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell'Ordine Nazionale;

i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3);

- i Consiglieri degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;
- b) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per la liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.

Art. 2. Vari tipi di incarico.

Gli incarichi professionali possono essere:

- a) <u>individuali</u>: se conferiti ad un solo professionista che esegue le prestazioni con responsabilità propria verso il committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi;
- b) <u>coordinati</u>: se conferiti a più professionisti della stessa categoria o di categorie diverse, uno dei quali viene scelto dal committente, con funzione di coordinatore;
- c) collegiali: se pur conferiti singolarmente a professionisti debbono essere svolti collegialmente;
- d) <u>di rappresentanza</u>: qualora il professionista sia chiamato a rappresentare il privato o l'Ente pubblico in Commissioni di studio.

 $I\ compensi\ relativi\ agli\ incarichi\ di\ cui\ alle\ lettere\ b\ -\ c,\ sono\ determinati\ in\ base\ a\ quanto\ stabilito\ nell'art.\ 10.$ 

Art. 3. Competenze e onorari.

L'importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e delle eventuali maggiorazioni.

Gli onorari vengono distinti secondo le modalità inerenti alle loro determinazioni, e precisamente:

- a) onorari valutati in relazione al tempo impiegato: I categoria;
- b) onorari valutati secondo l'estensione, la misura, la quantità: II categoria;
- c) onorari valutati secondo percentuale dei valori e dei costi: III categoria;
- d) onorari valutati a discrezione: IV categoria.

Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura inferiore a quella risultante dal calcolo a vacazione, essa può essere compensata a vacazione anzichè a percentuale, a misura o a quantità.

Art. 4. Collaboratori ed ausiliari.

- Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232
- 1) La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del professionista.

- 2) Il compenso per le prestazioni dei collaboratori è a carico del professionista se l'incarico viene compensato a percentuale, a misura, a quantità o a discrezione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore, di cui al successivo art. 29, sono invece a carico del committente.
- 3) Il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo è interamente a carico del committente.
- 4) Le spese sono sostenute dai collaboratori e dagli ausiliari sono sempre a carico del committente.

Art. 5. Incarico con carattere d'urgenza.

Le prestazioni che, per la natura dell'incarico o per espresse pattuizioni, hanno carattere d'urgenza sono compensate con maggiorazioni fino al 20% delle competenze complessivamente dovute, sempreché l'incarico sia stato espletato entro i termini originariamente stabiliti o in quelli per i quali il committente, su tempestiva richiesta del professionista, abbia concesso regolare proroga.

Art. 6. Diritti fissi.

Al professionista oltre agli onorari, è dovuto il rimborso del costo delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi etc., forniti al cliente, oltre la prima copia come previsto dall'art. 12. Se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato originale, spetta il rimborso del costo delle copie aumentato del 20%.

Art. 7. Rimborso spese.

È sempre dovuto al professionista il rimborso delle seguenti spese:

- a) vitto e alloggio fuori residenza, con rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo della tariffa d'albergo di 1ª categoria, con l'aumento del 10% per spese accessorie;
- b) spese di bollo, di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
- spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza, per consulenze legali e quanto altro necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto, previo accordo con il committente;
- d) spese postali, telefoniche, telegrafiche;
- e) spese di viaggio su nave, aereo, ferrovia in I classe comprensive dei supplementi vari e vagone letto;
- f) spese di trasporto per percorrenza su strada, tanto con mezzi propri quanto con mezzi noleggiati, che debbono essere integralmente rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche oppure con fatture del mezzo noleggiato;
- g) eventuali contributi previdenziali indiretti previsti dalle leggi;
- h) spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo.

Art. 8. Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo i rimborsi previsti dall'art. 7.

Il professionista ha la facoltà di conglobare i rimborsi di cui all'art. 7 e le altre eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella P.

Art. 9. Compenso a specialisti ausiliari.

Gli onorari dovuti a uno specialista al quale si è rivolto il professionista per incarico e con il consenso del committente, sono pagati da quest'ultimo, indipendentemente dalle competenze dovute al professionista.

Art. 10. Incarico a collegio di professionisti.

Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, spetta a ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro svolto.

Qualora del collegio facciano parte professionisti iscritti ad altri Ordini professionali, a ciascuno di essi è dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

La nomina di commissioni di studio, sia da parte di privati che di Enti pubblici, costituisce incarico professionale; il compenso per i singoli componenti viene determinato in base alla natura dell'incarico ed alle rispettive tariffe professionali.

Art. 11. Variazione ai progetti.

Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazioni, richieste dal committente, debbono essere compensate a discrezione in aggiunta alle competenze del progetto originale.

Art. 12. Copia dell'elaborato.

Al committente spetta una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'opera commessa, con tutti i chiarimenti, dati ed atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

Per ogni copia in più valgono le disposizioni contenute nell'art. 6.Art. 13. Lavoro in contesto o contraddittorio.

Quando una stima o una perizia debbano essere discusse in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al professionista un aumento degli onorari fino al 30%.

Art. 14. Cessazione dell'incarico professionale.

Quando la cessazione del rapporto avvenga per volontà del professionista, per motivate cause di impedimento, questi ha diritto unicamente al compenso corrispondente al lavoro svolto.

La cessazione del rapporto dovuta a morte o invalidità permanente del professionista comporta il pagamento delle prestazioni fino alla data della cessazione.Art. 15. Sospensione delle prestazioni professionali.

La sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal professionista, non comporta la decadenza dell'incarico. Qualora tale sospensione si protragga per oltre 12 mesi dalla data della medesima, il professionista ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni inerenti alla revoca (art. 16) rinunziando alla prosecuzione dell'incarico.

Art. 16. Revoca dell'incarico.

Quando l'incarico dato al professionista viene revocato per cause da lui non dipendenti spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso relativo al lavoro svolto con l'aumento del 25%, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

Art. 17. Proprietà degli elaborati.

Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del professionista, resta sempre riservata a quest'ultimo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento. La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 18. Uso diverso dell'opera del professionista.

Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei lavori, liquidazioni, ecc.).

### Art. 19. Contenuto della specifica.

La specifica deve contenere:

- a) l'intestazione del professionista con codice fiscale, partita I.V.A. e quanto altro richiesto dalla legge;
- b) specie e data dell'incarico:
- c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;
- d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sè e per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 8:
- e) la nota delle competenze dovute per sè e per i collaboratori;
- f) gli acconti ricevuti:
- g) il timbro professionale in calce.

#### Art. 20. Acconti.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente, durante il corso dei lavori, il versamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese presunte e del 75% degli onorari, che gli spettano secondo la presente tariffa professionale, per la parte dei lavori fino a quel momento eseguita.

Qualora il committente non abbia versato gli acconti dovuti, compete al professionista sull'ammontare di questi ultimi l'interesse legale.

Per eventuali controversie il Foro Giudiziario competente è quello del luogo di residenza del professionista.

Art. 21. Vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra non iscritti all'Albo.

Art. 22. Revisione e liquidazione delle parcelle.

La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.

La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano stati già approvati dalla controparte.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.

Il parere della Commissione non è vincolante.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificandolo in calce alla parcella, il risultato della revisione. Art. 23. Compenso per la revisione delle parcelle.

Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal professionista, spetta all'Ordine, una percentuale del 2% sull'importo totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione, esclusa I.V.A.

Se la revisione della specifica è richiesta dal committente o da un terzo avente diritto la percentuale da versare all'Ordine viene aumentata al 3%.

Art. 24. Perizie asseverate.

Le relazioni o perizie asseverate con giuramento sono compensate con l'aumento del 10% sugli onorari spettanti al Dottore agronomo e/o forestale, con un minimo di L. 50.000.

### PRIMA CATEGORIA

### Onorari valutati in relazione al tempo impiegato.

#### Art. 25. Generalità.

Qualora il tempo occorrente per le prestazioni abbia carattere determinante o non siano applicabili le tariffe a percentuale o a quantità o a discrezione, gli onorari sono valutati, in ragione del tempo impiegato.

Tali prestazioni vengono compensate a vacazione oraria secondo le modalità degli articoli successivi.

Sono stabiliti a titolo esemplificativo gli onorari a vacazione per:

- a) lavori al tavolo, calcoli relativi;
- b) sopralluoghi tecnici, ricerche;
- c) accesso ad uffici, ricerche di dati e documenti;
- d) lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo.

### Art. 26. Calcolo delle vacazioni.

Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente impiegato.

Per ogni ora o frazione di ora si calcola una vacazione.

Nel computo delle vacazioni si deve tener conto anche dei tempi di trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in residenza. *Art. 27. Compenso per vacazione.* 

Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede. (importi così modificati dal DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl. sulla G.U. n. 10 del 14/1/98)

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".

Art. 28. Breve consulenza e consulto verbale.

Per un semplice consulto verbale o per breve consulenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, il compenso minimo  $\grave{\rm e}$  di L. 35.000.

Art. 29. Onorario integrativo.

Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

a) L.55.000 per il professionista; (importi così modificati dal DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl. sulla

G.U. n. 10 del 14/1/98)

b) L.25.500 per il collaboratore di concetto". (importi così modificati dal DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl. sulla di DM (G.G.) 3/9/1997 n.478 pubbl.

G.U. n. 10 del 14/1/98)

### SECONDA CATEGORIA

### Onorari valutati in relazione alla estensione, alla misura o alla qualità.

### SEZIONE I

Lavori Topografici

Art. 30. Generalità.

Sono comprese in questa sezione tutte le prestazioni relative:

- a) al rilevamento e alla misura di terreni, abitati, fabbricati e altre opere;
- al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che rappresentino lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che riguardino incarico di carattere autonomo;
- c) ai tracciamenti;
- d) alle livellazioni.

Art. 31. Rilevamento di terreni. Compensi in genere.

Gli onorari relativi al rilevamento, sono stabiliti dall'allegata tabella A.

In aggiunta a tali onorari spetta l'indennità integrativa di vacazione per il tempo necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai collaboratori.

Per l'applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle seguenti classi:

- Prima classe: terreni nudi o poco alberati, nei quali è scarsa la presenza di fabbricati, strade, corsi d'acqua, ecc.;
- Seconda classe: terreni alberati o paludosi, oppure con una maggior presenza di fabbricati, strade, corsi d'acqua, ecc.;
- Terza classe: accidentati o scoscesi, di difficile accesso, con molti fabbricati, strade, corsi d'acqua, boscosi, vitati, investiti a frutteti o fittamente cespugliati.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi:

- a) pianura;
- b) collina;
- c) montagna.

Art. 32. Formazione di planimetria.

Per la redazione di planimetrie di terreni e centri abitati partendo da rilievi originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l'indicazione di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto dalla tabella A per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.

Detto compenso può essere ridotto al 50% qualora per la redazione delle suindicate planimetrie vengano utilizzate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.

Art. 33. Piani e tipi particellari.

Se viene richiesta la formazione di piani o tipi particellari, frazionamenti, sempre desunti da rilievi originali, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tacheometrici, possono essere aumentati fino al 100%.

Per le aree fabbricabili ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle superfici vengono compensati a discrezione.

In caso di lottizzazione se vengano richieste descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento per atti di trasferimento ecc., l'aumento di cui al primo comma è fissato a discrezione.

L'individuazione di particelle, con l'indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura, viene compensata a parte in ragione di L. 4.000 per particella.

Art. 34. Rilievi di strisce per tracciati stradali, canali, acquedotti e simili.

Anche ai rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando la estensione della striscia rilevata in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Art. 35. Tracciamenti con picchettazione.

I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché i relativi disegni, quotati in scala.

Art. 36. Tracciamenti di strade, canali e simili.

I tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto, secondo l'indicazione della tabella A, comprendono l'apposizione dei picchetti, la livellazione tacheometrica dell'asse, la picchettazione delle curve, la misura in andata e ritorno, il disegno del profilo longitudinale quotato in scala.

Art. 37. Contenuto dei rilievi e dei disegni.

Il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata.

Art. 38. Livellazioni

Articolo 36

Le livellazioni, di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza di errore non superiore a 2 mm per chilometro per quelle di precisione e 3 cm per chilometro per quelle tecniche.

Art. 39. Canneggiata.

La canneggiata, eseguita con triplometro, e le misurazioni, eseguite con nastro metrico, controllate in andata e ritorno, sono compensate in base alla tabella A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.

Se la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato fino al 100%.

Art. 40. Rilevamento e rappresentazione grafica di fabbricati.

Il rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:

		Scala del d	ısegno		
		1/50	1/100	1/200	1/500
Piante: per mq di superficie rilevata	Lire	800	600	400	300
Sezioni verticali: per mq di superficie rilevata	Lire	1000	800	600	500
Prospetti: per mq di superficie rilevata	Lire	1200	1000	800	600

Per edifici con pianta complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.

Detti compensi, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscano documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denuncie della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti ad imposta, alle domande di voltura per passaggi che danno luogo a frazionamento.

Art. 41. Misurazione dei terreni.

La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di delimitazione dei singoli appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente, fermo restando il compenso integrativo di cui all'art. 29.

Estensione degli appezzamenti			In pianura	In collina	In montagna
Fino a 5 ettari	per ha	Lire	60.000	90.000	110.000
Per 10 ettari	per ha	Lire	55.000	60.000	75.000
Per 50 ettari	per ha	Lire	14.000	18.000	21.000
Per 100 ettari	per ha	Lire	9.000	12.000	14.000
Per 150 ettari	per ha	Lire	7.000	9.000	11.000
Per 300 ettari ed oltre	per ha	Lire	5.000	7.000	9.000

I suddetti compensi possono essere variati:

- a) con un aumento fino al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per quelli intersecati da strade, canali, ecc.:
- b) con un aumento fino al 50% per terreni difficilmente praticabili, perchè accidentati, scoscesi, paludosi, ecc.

#### Frazionamenti.

### Art. 42. Frazionamenti e compensi.

I frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in studio dal professionista e dai suoi collaboratori.

In particolare, per i frazionamenti, l'importo risultante è maggiorato di una quota fissa di L. 10.000 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un compenso concordato in rapporto all'importanza e alla difficoltà del lavoro.

Rilievi di opere stradali e idrauliche.

### Art. 43. Compensi

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonchè la riproduzione degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

		Per meno di 50 Sezioni	Per le prime 100 Sezioni	Per 200 Sezioni	Per 300 Sezioni ed oltre
Pianura	Lire	10.000	8.500	7.000	5.000
Collina	Lire	12.500	10.500	8.500	6.000
Montagna	Lire	15.000	13.000	10.000	7.000

Per un numero di sezioni intermedie si procede per interpolazione lineare.

Per i profili longitudinali sono applicati gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nell'allegata tabella A con un aumento del 20% computando l'estensione in base ad una lunghezza di mt 30.

### SEZIONE II

### Miglioramenti agrari in generale

### Art. 44. Compensi.

Per lo studio dei miglioramenti agrari in generale, che non dia luogo alla valutazione di costi, quali l'impianto di nuovi ordinamenti colturali, la sostituzione di alcuni fattori produttivi, i piani di miglioramento agrario e/o di valorizzazione aziendale, le competenze spettanti al professionista sono quelle previste dalla tabella che segue con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione eventuale di lavori topografici:

Fino a 10 ettari	Lire	200.000
da 10 a 20	Lire	18.000 per ettaro
da 20 a 50	Lire	14.000 per ettaro
Oltre i 50	Lire	10.000 per ettaro

### SEZIONE III

### Classificazione dei terreni

### Art. 45. Compensi.

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di Catasti per Consorzi di bonifica, di irrigazione, di Comunità montana e di miglioramento fondiario; per la determinazione delle qualità e classi di utenza, catastalmente delimitate, al professionista è corrisposto il seguente compenso:

fino a	1.000 ettari	Lire	2.600 ad ettaro
per	5.000 ettari	Lire	1.500 ad ettaro
per	10.000 ettari	Lire	1.300 ad ettaro
per	20.000 ettari ed oltre	Lire	1.200 ad ettaro

per superfici intermedie si procede per interpolazione lineare.

- 1) Lo studio di parametri da adottare per la ripartizione degli oneri è compensato a discrezione.
- 2) Il classamento per superfici catastalmente delimitate è compensato secondo la tabella sopra indicata.
- La cartografia necessaria e i dati catastali occorrenti dovranno essere forniti dal committente; in caso diverso la spesa necessaria è retribuita a parte.

### Sezione IV

### Assestamento Foretale

### Art. 46. Compensi.

Per la redazione di piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei parametri dendro-auxometrici per rilievo diretto o per stima, studio del bosco normale e modalità di trattamento con calcolo della ripresa, l'onorario, ragguagliato ad ettaro di superficie lorda, è il seguente:

### 1) boschi di alto fusto

per ettari	100	Lire	35.000/ha
per ettari	250	Lire	30.000/ha
per ettari	500	Lire	25.000/ha
per ettari	1.000	Lire	20.000/ha
per ettari	2.000	Lire	15.000/ha
per ettari	4.000	Lire	12.000/ha
per ettari oltre	4.000	Lire	10.000/ha

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

cedui e rimboschimenti fino allo stadio di novelleto.

La tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l'alto fusto.

Nel caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte a 2/3.

3) pascoli, terreni, agrari, incolti produttivi ed improduttivi descritti nel piano:

per i primi 1.000/ha Lire 1.000/ha per gli ettari successivi Lire 700/ha

Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi vanno considerati isolatamente ai fini dell'applicazione delle precedenti tariffe anche se appartenenti allo stesso proprietario.

Qualora si tratti di revisione l'onorario è ridotto fino ad un massimo del 20% in rapporto alla possibilità da parte del tecnico di usufruire di dati cartografici e particellari del piano scaduto.

Eventuali altre prestazioni dirette del committente come elaborazioni meccanografiche, sono valutate di volta in volta in relazione all'effettivo vantaggio che il tecnico ne potrà trarre.

La cartografia di piano è compensata a parte come segue:

a) carta catastale: in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche:

### da L. 2.500 a L. 4.000/ha di superficie da assestare.

L'importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene conto della sua frammentarietà, nonchè della scala delle mappe catastali da mosaicare.

- b) carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1:10.000 con solo riporto del particellare forestale e delle classi economiche:
- da L. 500 a L. 1.000/ha della superficie catastale pianificata.
- c) qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscano un unico elaborato:
- da L. 3.000 a L. 5.000/ha con le stesse modalità di applicazione di cui alla lettera a).
- d) d) carte tematiche speciali (vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) preventivamente concordate:

e)

da L. 1.000 a L. 3.000/ha della superficie rappresentata per scala 1:10.000

e da L. 400 a L. 1.200/ha per scala 1:25.000,

in funzione del tipo di lavoro richiesto.

f) Eventuali rilievi topografici particolari (verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc.) vengono compensati a parte secondo quanto stabilito nella II classe Sezione I Tabella A.

Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all'originale sono compensate come indicato nell'art. 12.

Il personale di campagna coadiutore è a carico del committente.

### Sezione V

Misurazione delle scorte morte

Art. 47. Compensi.

Quando formi incarico a se stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura, anche per il personale manuale di aiuto, per la sola misurazione in volume e trasformazioni in peso al professionista sono corrisposti i compensi di cui alla tabella che segue, oltre alle vacazioni integrative per sopralluoghi:

	FORAGGI	PAGLIA E LETTIERE	LEGNA IN CATASTA	LETAME IN CONCIMAIA	GRANAGLIE, FARINA, MANGIMI, ECC.	LEGNAME DA OPERA	
Onorario Lire	al q.le 125	al q.le 60	al q.le 50	al q.le 40	al q.le 150	al q.le 150	

### Sezione VI

Consegne e riconsegne - bilanci

Art. 48. Contenuto dell'incarico.

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi in campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del bene.

Art. 49. Compensi.

Oltre alle vacazioni integrative al professionista spettano i compensi di cui alla tabella B.

La formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo è compensata a parte.

Il personale coadiutore sulle operazioni di campagna necessarie per la compilazione dei verbali  $\grave{e}$  a carico del committente.

Art. 50. Planimetrie.

Qualora il committente intenda che la planimetria non sia puramente indicativa ma venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta particolareggiata dei beni con indicazione risultante da misura degli appezzamenti e dei fabbricati, al professionista spettano le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 51. Inventari ex novo.

Gli onorari, indicati nella tabella B si applicano nel caso che l'inventario venga redatto sulla scorta di analoghi atti precedenti. Qualora l'inventario sia da impostarsi ex novo gli onorari sono aumentati del 30%.

Art. 52. Inventari di immobili in particolare stato di vetustà.

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà gli onorari possono essere aumentati del 20%.

Art. 53. Inventari di terreni adibiti a particolari coltivazioni.

Gli onorari per consegna, riconsegna e bilanci di terreni adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio possono essere aumentati fino all'80% della misura prevista per le colture arboree specializzate.

Art. 54. Inventari relativi ad industrie.

La compilazione di inventari di consegna e riconsegna relativi ad industrie in genere nonchè ad attrezzature, macchinari, materie prime e prodotti, deve essere compensata a vacazione.

Art. 55. Inventari di beni situati in località diverse.

Nel caso in cui i beni oggetto di inventari di consegna e riconsegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse, le tariffe previste si applicano per ogni singolo bene.

### TERZA CATEGORIA

### Onorari valutati secondo la percentuale dei valori e dei costi.

### Parte I

Onorari per stime

### Sezione I

### Stima di beni immobili

Art. 56. Tipi di stima.

Le stime dei beni immobili possono essere finalizzate alla determinazione del valore di mercato, di costo e/o di altri tipi di valore (trasformazione, surrogazione, ecc.).

Le stime possono essere:

<u>a basso contenuto metodologico</u>: viene formulata attraverso la semplice enunciazione del valore dell'immobile sulla base dei soli elementi essenziali che lo determinano;

<u>a medio contenuto metodologico</u>: viene formulata attraverso l'illustrazione della procedura adottata (sintetiche di vario tipo, ecc.) sulla base di dati elementari (prezzi di mercato, dei prodotti o dei fattori produttivi, ecc.) che non abbiano richiesto indagini particolareggiate. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare;

ad elevato contenuto metodologico: viene formulata attraverso l'illustrazione dettagliata della procedura estimativa adottata (sintetiche di vario tipo, analitica o per capitalizzazione, mediante modelli statistici) sulla base di dati elementari (prezzi di mercato, dei prodotti e dei fattori produttivi, variabili indipendenti, ecc.) che abbiano richiesto indagini particolareggiate ed elaborazioni complesse. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare.

#### Art. 57. Compensi.

Per la stima di beni immobili al professionista spetta un onorario come da tabella C.

I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, ecc. vengono compensati a parte.

Agli onorari vanno aggiunti i rimborsi delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 6 e 7.

Qualora la stima si riferisce ad epoca precedente a quella dell'incarico, l'onorario può essere maggiorato fino al 50% in relazione alla difficoltà dell'indagine storica. Tale onorario deve essere sempre riferito al valore attuale degli immobili.

Art. 58. Immobili in particolari condizioni.

Per i beni immobili di colle o montagna, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario della zona, gli onorari della tabella C possono essere maggiorati del 30%. Art. 59. Stima di immobili diversi.

Qualora il patrimonio da stimare risulti costituito da diverse unità che debbano essere valutate separatamente, la tariffa di cui alla tabella C va applicata sul valore di ciascuna di esse.

### Sezione II

### Stima di miglioramenti fondiari

### Art. 60. Compensi.

a) La stima dei miglioramenti fondiari in base al costo di riproduzione è compensata secondo la tabella che segue:

fino a Lire	20.000.000	2,00%
per Lire	50.000.000	1,90%
per Lire	100.000.000	1,78%
per Lire	200.000.000	1,50%
per Lire	500.000.000	0,90%
per Lire	1.000.000.000	0,66%
per Lire	2.000.000.000 ed oltre	0,48%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

- b) Qualora venga richiesto un giudizio di convenienza l'onorario è stabilito come segue:
  - 1) in base all'incremento di valore del fondo: si applica l'onorario di cui alla tabella C al valore del fondo migliorato, aumentando del 60%;
  - in base all'incremento del reddito o di altri indicatori: si applicano gli onorari della tabella C al Bf prima della trasformazione moltiplicato per 25.

### Sezione III

Stime per espropriazione

Art. 61. Compensi.

Nelle stime per determinare le indennità di espropriazione occorre distinguere due casi:

- caso: espropriazione totale del fondo;
- II) caso: espropriazione parziale del fondo per la quale si rende necessaria la stima differenziale.

Nel primo caso l'onorario si determina applicando le percentuali previste nella tabella C ai singoli valori stimati ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel secondo caso l'onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore del fondo prima dell'occupazione ed al valore del fondo residuo dopo l'occupazione; in quest'ultimo caso ridotte nella misura variabile dal 30 al 50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda stima.

Sono compensati a parte, secondo le rispettive tabelle: la valutazione dei frutti pendenti, dei soprassuoli -- quando questi non siano stati compresi nel valore del fondo -- quella relativa ai mancati redditi dei terreni occupati per il periodo di occupazione temporanea, nonchè la stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero essere corrisposti all'avente causa in conseguenza dell'esproprio o della costruzione delle opere.

Sono compensate a parte anche le prestazioni necessarie per frazionamenti, verifiche da compiere, ricerche catastali e simili, in base alle relative tabelle.

Per i verbali di consistenza da redigersi in contraddittorio al momento dell'occupazione, si applicano le tariffe di cui alla tabella B, diminuite del 50%.

L'onorario conseguente alle suddette prestazioni, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 57, deve essere sempre calcolato sugli indennizzi riportati all'attualità.

### Sezione IV

### Stime per divisioni patrimoniali

Art. 62. Compensi per divisioni e formazione di quote.

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio (tabella C).

Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione; il 50% nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.

Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo condividente, in caso di estromissione con assegnazione di quota.

Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.

Art. 63. Compensi per operazioni di confinazione.

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate, secondo la tabella A, come previste dall'art. 39.

Art. 64. Esame e parere sui progetti divisionali già eseguiti.

L'esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell'onorario relativo al valore del progetto esaminato.

### Sezione V

Stima di fabbricati industriali e macchinari

Art. 65. Compensi.

Gli onorari relativi alla stima di fabbricati per industrie agrarie e relativi macchinari, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, che non formino completamento necessario di un'azienda agricola, sono quelli previsti dalla tabella C maggiorate del 20%.

### Sezione VI

Determinazione dei valori locativi

Art. 66. Compensi.

Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli immobili sono compensate nelle seguenti misure:

sul canone di affitto annuo fino a Lire	1.000.000	9%
sul canone di affitto annuo fino a Lire	3.000.000	6%
sul canone di affitto annuo fino a Lire	5.000.000 e oltre	4%

per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

### Sezione VII

Stime forestali

Art. 67. Stime forestali e di colture arboree da legno.

Dette stime possono riguardare:

- a) valore del capitale terra, cioè del fondo privo di soprassuolo (subito dopo il taglio) ma disposto alla rinnovazione del bosco, dovendosi ritenere perpetuamente ripetuta in avvenire la coltura forestale;
- b) valore del bosco, cioè del complesso risultante dal capitale terra e del soprassuolo;
- c) valore del soprassuolo.

Per dette stime spettano al professionista gli onorari riportati nella tabella C oltre il rimborso spese di cui all'art. 7. *Art. 68. Progetti di taglio (o di utilizzazione forestale).* 

Il professionista, dopo aver provveduto alla "martellata" delle piante da abbattere (per l'alto fusto) ed alla scelta delle "aree di saggio" (per il ceduo), determina la massa legnosa ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di macchiatico, il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato dalla relazione tecnica e dal capitolato di taglio.

Per tali lavori competono al professionista, oltre il rimborso di cui all'art. 7, gli onorari di cui alla tabella D.

La valutazione dei prodotti secondari del bosco è compensata secondo le relative tariffe (art. 47).

### Sezione VIII

Stima di scorte e di frutti pendenti

Art. 69. Compensi.

Le stime delle scorte vive, delle morte e dei frutti pendenti vengono compensate secondo la tabella che segue:

		STIME DELLE SCORTE E DEI FRUTTI PENDENTI				
VALORE STIMATO		FRUTTI PENDENTI				
		STIMA ANALITIC A	STIMA ECONOMICA	SCORTE MORTE	SCORTE VIVE	MACCHINE E ATTREZZATUR E
fino a Lire	5.000.000	5,00	2,50	3,00	1,50	1,60
fino a Lire	10.000.000	4,00	2,00	2,00	1,20	1,20
fino a Lire	50.000.000	2,50	1,25	1,70	1,00	0,95
fino a Lire	100.000.000	1,80	0,90	1,20	0,90	0,70
oltre Lire	100.000.000	1,00	0,50	1,00	0,80,	0,50

### Sezione IX

Stima della servitù prediale

Art. 70. Compensi.

Gli onorari spettanti al professionista per la stima delle servitù prediali (di passaggio, di acquedotto, di metanodotto, di elettrodotto, di teleferiche, di maceri, ecc.) si calcolano applicando all'indennizzo totale, risultante dalla somma degli indennizzi per diminuzione di valore del fondo, per il valore della striscia soggetta a servitù, per danni vari e quant'altro, le seguenti aliquote percentuali:

		TIPO DI STIMA	
IMPORTO		PARTICOLAREGGIATA %	SOMMARIA %
per un valore di Lire per un valore di Lire	1.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000 ed oltre	10,00 8,00 6,00 4,00 2,50 2,00	6,00 4,00 2,50 1,50 1,25 1,00

 ${\bf I}$  compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Art. 71. Stime dei diritti reali di godimento.

Quando la stima ha per oggetto la determinazione del valore capitale dei diritti reali di godimento (usufrutto, vitalizio, enfiteusi, decime o canoni, livelli, ecc.) o del valore di immobili al netto dei diritti di cui sopra, gli onorari del professionista sono determinati applicando al valore stimato i compensi previsti dalla tabella C, maggiorati del 50%.

Qualora, invece, la stima abbia per oggetto la determinazione di un canone annuo di usufrutto, vitalizio o similari, l'onorario è il seguente:

### TIPO DI STIMA

IMPORTO		PARTICOLAREGGIATA %	SOMMARIA %
per un valore di Lire	3.000.000	8,00	6,00
per un valore di Lire	5.000.000	6,00	4,00
per un valore di Lire	10.000.000	4,00	2,00
per un valore di Lire	30.000.000 ed oltre	2,00	1,00

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

### Sezione X

Stima delle acque

Art. 72. Compensi.

Quando la stima è volta a determinare il prezzo d'uso delle acque in perpetuo o per un numero determinato di anni, l'onorario va calcolato in base alla tabella D.

Quando invece la stima è legata all'utilizzazione delle acque e quindi all'incremento di reddito fondiario, l'onorario va calcolato come al precedente art. 60.

### Sezione XI

Stima dei prodotti agricoli

Art. 73. Compensi.

Le stime che hanno per oggetto la valutazione dei prodotti agricoli, con eccezione della stima dei tabacchi disciplinata dall'art. 74, anche quando formino incarico a se stante, sono compensate applicando al valore stimato le aliquote percentuali di cui alla tabella D

Quando la stima è particolareggiata le percentuali di cui sopra vengono aumentate del 50%.

I compensi della tabella D non sono comprensivi delle eventuali operazioni di misurazioni e sopralluoghi.

Art. 74. Stima dei tabacchi.

Per la stima dei tabacchi secchi allo stato sciolto, da consegnare secondo le norme CEE alle ditte trasformatrici, spetta al professionista un compenso per quintale di peso lordo, al netto degli involucri, di L. 4.000 per i tabacchi levantini e di L. 3.000 per i tabacchi americani chiari (Virginia Bright, Burlay, Maryland) e per i tabacchi americani scuri (Kentucky, ecc.).

Per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore, spetta un compenso di L. 5.000 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.

Per l'assistenza davanti ad una commissione di perizia, spetta un compenso minimo di L. 150.000 per partite fino a 100 quintali e per le quantità eccedenti l'1% dell'importo del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento.

Per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta per i primi 100 quintali un compenso del 2,50% sull'importo globale del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l'eccedenza, un compenso dell'1,50%.

### Sezione XII

Stima dei soprassuoli

Art. 75. Compensi.

Le stime che hanno per oggetto la valutazione del solo soprassuolo vanno compensate con le percentuali di cui alla tabella C aumentata dell'80%.

Qualora la stima venga richiesta anche per il terreno di impianto e sue pertinenze (fabbricati, serre, impianti irridui, ecc.) l'onorario va calcolato ai sensi dell'art. 57 (tabella C).

### Sezione XIII

Liquidazione di danni

 $Art.\ 76.\ Contenuto\ e\ compensi.$ 

Oltre i rilievi, calcoli, ecc., da computare a parte, a vacazione, il compenso è il seguente:

a) **grandine**: le prestazioni del professionista per la stima e liquidazione dei danni causati dalla grandine vanno compensati in relazione al capitale assicurato, riferito al valore intero e al danno liquidato, secondo la tabella seguente:

Danno liquidato				
fino a Lire	5.000.000	4,50		
per Lire	15.000.000	3,50		
per Lire	30.000.000	2,50		
per Lire	50.000.000 ed oltre	1.50		

Per valori intermedi si procede per interpolazione linerare.

 b) danneggiamenti per cause varie: gli onorari per le stime relative a danneggiamenti (agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque inquinate, ceneri in generali ecc.) si determinano nelle seguenti misure sul valore del danno stimato:

fino a Lire	5.000.000	il	4.00 %
per Lire	10.000.000	il	3,50 %
per Lire	25.000.000	il	3,00 %
per Lire	50.000.000	il	2,00 %
per Lire	100.000.000	il	1,50 %
per Lire	200.000.000 ed oltre	il	1,00 %

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

- c) <u>incendio</u>: per le stime dei danni causati da incendio gli onorari vengono compensati nella misura indicata dalla tabella C per stima a medio contenuto metodologico per beni immobili, e dal primo capoverso dell'art. 69 per le scorte e frutti pendenti;
- d) <u>danni a beni di varia natura</u>: qualora la valutazione del danno si riferisca a colture vivaistiche e/o ortofrutticole, o comunque comporti indagini laboriose, dovute alla particolarità del bene, gli onorari possono essere aumentati del 30% con riferimento a quelli della lettera b);
- e) per i danni a prodotti agricoli: immagazzinati o trasportati gli onorari sono quelli previsti dalla tabella D, aumentati del 50% nel caso la stima sia accompagnata da una relazione motivata.

Art. 77. Stima delle riserve.

La stima delle concessioni di caccia e di pesca va compensata secondo quanto previsto dall'art. 71.

Art. 78. Stima delle cave.

La stima delle cave e delle attività estrattive va compensata con le percentuali previste dalla tabella C. Qualora la stima abbia per oggetto la determinazione del valore del solo materiale estrattivo il compenso di cui sopra va ridotto del 20%.

## Parte II

### Onorari per assistenza tecnica - consulenza - amministrazione - patrocinio tributario

### Sezione I

Assistenza tecnica ed economica

Art. 79. Contenuti e compensi.

a) Assistenza nella contrattazione per compravendita di beni immobili. L'onorario è calcolato come segue:

Valore dell'immobile oggetto della compravendita		Assistenza nella trattrazione del prezzo di compravendita	Assistenza nella determinazione delle condizioni delle compravendite con atto scritto	Assistenza alla stipulazione dell'atto di compravendita
Fino a Lire	60.000.000	1,00%	1,00%	0,50%
Per Lire	100.000.000	0,80%	0,80%	0,40%
Per Lire	250.000.000	0,60%	0,50%	0,30%
Per Lire	500.000.000	0,50%	0,50%	0,25%
Per Lire	1.000.000.000	0,40%	0,40%	0,20%
Per Lire	5.000.000.000 ed oltre	0,15%	0,15%	0,07%

 assistenza nelle contrattazioni per la locazione di beni immobili. L'onorario va calcolato come segue, sul canone del primo anno di affitto:

fino a Lire	5.000.000	6%
per Lire	10.000.000	5%
per Lire	20.000.000	4%
per Lire	50.000.000 ed oltre	3%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare per la lettera a) e b). Gli eventuali sopralluoghi, se necessari, sono compensati a vacazione.

- c) amministrazione tecnico-economica della proprietà fondiaria affittata:
- dal 4% all'8% del canone di affitto a seconda dell'ammontare dello stesso e dell'impegno che richiede, oltre al rimborso delle spese vive. I sopralluoghi sono valutati a vacazione.
- d) esame e compilazione di conti colonici:
- dall'1 al 2% del complessivo del dare e dell'avere dei conti, a seconda dell'ammontare degli stessi e dell'impegno che richiedono, oltre al rimborso delle spese vive e delle vacazioni per sopralluoghi.

### Sezione II

Consulenza curatela e amministrazioone di aziende agricole, forestali e agro-industriali

Art. 80. Contenuto della prestazione.

Per consulenza ad azienda agricola e forestale e ad azienda agro-industriale si intende il complesso delle prestazioni a carattere continuativo, ancorchè non esclusivo, che il professionista presta per la gestione dell'azienda stessa in un periodo non inferiore al completamento di un ciclo produttivo, di regola l'annata agraria.

La consulenza può intendersi esplicata nei singoli settori (tecnico, economico, amministrativo, contabile, procure operative, ecc.) o nella totalità degli stessi.

Art. 81. Prestazioni escluse.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti del professionista che esplichi in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso una azienda agricola o similare.

Art. 82. Consulenza per aziende agricole e/o forestali.

Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di un'azienda agricola e/o forestale viene compensato sulla base del valore della produzione lorda vendibile dell'azienda stessa o del settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità della tabella E

Qualora l'azienda sia condotta in economia diretta le percentuali di cui alla tabella E vanno ridotte del 30%.

Art. 83. Consulenza per aziende agro-industriali.

Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di aziende agro-industriali, viene compensato sull'ammontare del valore aggiunto prodotto nell'azienda stessa o nel settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità della tabella F. *Art. 84. Consulenza per aziende miste.* 

Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di azienda mista, agricola ed agro-industriale, viene adottata la tabella E se il prodotto lordo vendibile derivato dall'attività industriale non supera il 30% del p.l.v. totale; se invece viene superata tale percentuale viene adottata la tabella F.

Art. 85. Consulenza per aziende condotte con forma associativa.

Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di aziende condotte a mezzadria, colonia parziaria o forme associative varie, gli onorari di cui sopra sono aumentati del 30%.

Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implicano progetti, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività che si richiede al professionista consulente.

Art. 86. Consulenza per aziende in via di trasformazione o poste in località disagiate.

Al professionista che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, la consulenza viene compensata a discrezione.

Qualora il professionista esplichi la propria consulenza presso aziende poste in località disagiate, oppure con colture e/o allevamenti intensivi, o richiedenti attività di assistenza particolarmente impegnativa, il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 50%.

Art. 87. Curatela aziendale.

L'opera professionale prestata dal professionista per curatela di aziende, viene compensata tenendo conto del valore dei beni, della durata e dell'importanza dell'incarico applicando le tariffe stabilite dalla tabella G. Per le singole prestazioni che vengono richieste, si applicano le parzializzazioni previste per la tabella E.

### Sezione III

Consulenza e patrocinio tributario

Art. 88. Contenuto delle prestazioni ed onorari.

Per la consulenza ed il patrocinio tributario, al professionista, competono gli onorari previsti dalla tabella che segue, in base al valore della lite e alla complessità del contenzioso:

I) Ricorsi avanti le Commissioni tributarie di primo grado:

a)	studio della controversia (esame atto di trasferimento o denunzia INVIM, nonchè di accertamento di valore e consultazione col cliente	da L. 60.000 a L. 350.000
b)	indagini economico-estimative, ricerca documenti edati presso uffici ed enti vari	da L. 30.000 a L. 300.000
c)	preparazione e redazione ricorso	da L. 40.000 a L. 350.000
d)	esame deduzioni dell'Ufficio	da L. 15.000 a L. 100.000
e)	redazione controdeduzioni nell'interesse del contribuente o memorie integrative	da L. 30.000 a L. 200.000
f)	assistenza discussione ricorso avanti la Commissione tributaria	da L. 30.000 a L. 250.000

II) Ricorsi avanti le Commissioni tributarie di secondo grado: aumento del 25% delle tariffe applicate per i ricorsi avanti le Commissioni tributarie di primo grado.

### Sezione IV

Analisi di prodotti e sostanze agrarie

Art. 89. Contenuto delle prestazioni e onorari.

Per le analisi chimiche, biologiche e di ogni altro genere, al professionista competono gli onorari previsti dalla tabella seguente:

a) 1. 2.	ACETO Acidità Saggi per accertare la genuinità dell'aceto	Lire Lire	25.000 80.000
b) 1. 2.	ACQUA Analisi sommaria per stabilire l'idoneità del- l'acqua per uso irriguo Analisi sommaria per stabilire l'idoneità del- l'acqua per uso delle industrie agrarie	Lire Lire	60.000 80.000
c) 1.	BARBABIETOLE Saggi per stabilire il valore commerciale delle bietole	Lire	60.000
d) 1. 2. 3. 4.	BURRO Umidità Grasso Grado riffrattometrico Acidi volatili solubili e insolubili	Lire Lire Lire Lire	15.000 30.000 10.000 80.000
e) 1. 2.	CONCIMI Umidità Determinazione del titolo: Azoto per ogni forma di combinazione chimica Anidride fosforica per ogni forma di combinazione chimica Potassa per ogni forma di combinazione chimica	Lire Lire Lire Lire	150.000 50.000 40.000 80.000
f) 1. 2. 3.	CONSERVE DI POMODORO Acidità totale Residuo secco Cloruro di sodio	Lire Lire Lire	15.000 25.000 25.000
g) 1. 2.	CREMA DI LATTE Acidità Grasso	Lire Lire	20.000 30.000
h) 1. 2. 3. 4. 5.	FORAGGI  Determinazione della composizione Ricerca di piante nocive o venefiche Ricerca dello stato di conservazione Umidità Ceneri	Lire Lire Lire Lire Lire	30.000 20.000 10.000 15.000 25.000

6.	Grasso greggio	Lire	30.000
7.	Fibra greggia	Lire	40.000
8.	Proteine gregge	Lire	50.000
9.	Analisi micrografica	Lire	40.000
10	Analisi completa	Lire	120.000
i)	<u>FORMAGGIO</u>		
1.	Umidità	Lire	15.000
2. 3.	Grasso Proteine	Lire Lire	30.000
э.	roteme	Lire	50.000
1)	<u>LATTE</u>	<b>.</b> .	
1.	Determinazione del grasso e proteine in abbo- namento o per molti campioni - cad.  Determinazione del grasso	Lire	4.000
2. 3.	Determinazione dei grasso  Determinazione di proteine singole	Lire Lire	10.000 10.000
4.	Determinazione delle proteine e del grasso	Lire	15.000
5.	Per le voci numeri 3, 4, 5, e per i campioni sigillati la tariffa è raddoppiata.		
6.	Campioni sigillati per: densità, grasso, crio- scopia, M.S., R.M. e densità del siero	Lire	40.000
7.	Per determinazione di grasso e proteine, una tantum, non in abbonamento, o per un numero di	Lire	10.000
0	campioni superiori a tre - cad.	T :	c 000
	Idem c.s. ma solo per grasso e caseina - cad Prova di fermentazione (zimoscopia o Weinzirl) in abbonamento - cad	. Lire Lire	6.000 4.000
	Fermentazione, acidità ed alizarina, in abbona- mento - cad.	Lire	6.000
11.	·	Lire	6.000
12.		Lire	15.000
13.	Esame microscopico del sedimento, ma su campione sigillato - cad.	Lire	30.000
14.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Lire	40.000
15.	Sopralluogo per densità e crioscopia, eseguite su posto - cad.	Lire	6.000
16. 17.	Densità e crioscopia su un campione singolo in laboratorio - cad. Sudiciometria - cad.	Lire Lire	10.000 $20.000$
11.	Sudicionies la Cau.	Life	20.000
m)	<u>MANGIMI</u>		
1.	Umidità	Lire	15.000
2.	Ceneri	Lire	25.000
3.	Grasso greggio	Lire	30.000
4. 5.	Fibra greggia Proteine gregge	Lire Lire	40.000 50.000
6.	Analisi micrografica	Lire	40.000
7.	Analisi completa	Lire	120.000
n)	MOSTO (P. L. C. L.	т.	1 7 000
1. 2.	Grado gleucometrico (Babo, Gujot) Grado Beaumè	Lire Lire	15.000 $15.000$
4.	Graud Deaulie	Life	10.000
o)	<u>OLIO</u>		
	Analisi sommaria per stabilire la genuinità dell'olio (grado di rifrazione, ricerca dell'olio di sesamo)	Lire	70.000
2.	Acidità	Lire	15.000
3.	Olio al solvente (impurezze, acidità)	Lire	40.000
p)	SANSE		
1.	Umidità	Lire	15.000
2.	Olio	Lire	30.000
q)	<u>SEMI</u>		
1.	Determinazione della specie	Lire	20.000
2.	Determinazione della purezza	Lire	20.000
3.	Determinazione della germinabilità	Lire	15.000
r)	<u>TERRENI</u>		
1.	Analisi meccanica (scheletro e terra fina)	Lire	20.000
2.	Analisi fisico-meccanica (levigazione)	Lire	40.000
3.	Calcare (al calcimetro)	Lire	20.000
4.	Reazione	Lire	20.000
5. 6.	Saggi per stabilire l'idoneità del terreno per la costruzione dei laghetti artificiali Saggi per accertare il grado di fertilità di un terreno agli effetti della concimazione	Lire Lire	50.000 $120.000$
0.	Sager per accordance in grade di rerumba di un terremo agni eneggi della contennazione	THE	120.000
$\mathbf{s})$	<u>UVA</u>		
1.	Saggi per accertare il grado di maturazione dell'uva	Lire	15.000
t)	VINO		
	Alcool svolto: con ebullioscopio	Lire	10.000
	Alcool svolto: per distillazione	Lire	20.000
	Alcool da svolgere	Lire	20.000
3.	Acidità totale	Lire	10.000
4.	Alcool svolto o da svolgere	Lire	30.000

5. 6. 7. 8. 9. 10.	Acidità volatile a netto di SO_2 Limite di gessatura Limite di salatura Saggi per determinare se il vino è affetto da casse Saggi per accertare se il vino è affetto da malattie microscopiche Ricerca delle sostanze coloranti Saggi per accertare eventuali difetti del vino	Lire Lire Lire Lire Lire Lire Lire	20.000 10.000 15.000 40.000 60.000 20.000 20.000
u) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	PRODOTTI DIVERSI Grado alcoolico della vinaccia Acidità della vinaccia Grado di purezza dello zolfo Grado di finezza dello zolfo Solfato di rame (umidità e titolo) Caglio: determinazione del titolo	Lire Lire Lire Lire Lire	20.000 15.000 20.000 20.000 40.000 40.000

## Parte III

### Costruzioni rurali e industrie agrarie – Costruzioni stradali ed opere antivalanga – Costruzioni idrauliche e progettazioni in zone sismiche

Art. 90. Premessa.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuali dovuti al professionista, le opere considerate in questo articolo vengono così suddivise:

Sezione I - Costruzioni rurali e di industrie agrarie.

Sezione II - Costruzioni stradali.

Sezione III - Costruzioni idrauliche - provvista acqua irrigua - acquedotti e lavori in terra.

Sezione IV - Progettazione in zone sismiche.

Se un lavoro professionale interessa più di una sezione, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna sezione e non globalmente.

Art. 91. Articolazione del lavoro professionale.

La prestazione professionale si articola come segue:

- a) compilazione del progetto di massima con la individuazione dell'opera a mezzo disegni, eventuale relazione illustrativa e preventivo sommario;
- compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici quotati in piante, sezioni, prospetti, calcoli, eventuali relazioni;
- c) dettagli di esecuzione atti a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni;
- d) preventivo particolareggiato con computo metrico estimativo analitico;
- e) capitolati speciali comprensivi di norme tecniche contrattuali ed esecutive e della descrizione particolareggiata, elenco dei prezzi ed eventuali analisi degli stessi:
- g) direzione dei lavori comprendente la sorveglianza ed il coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte con visite periodiche nel numero che il direttore, a proprio esclusivo giudizio, ritiene necessarie; emanazione di ordini e di disposizioni per la regolare attuazione dell'opera e sorveglianza della fedele rispondenza della esecuzione agli elaborati di progetto e alle norme e prescrizioni del capitolato, accertamento delle qualità dei materiali impiegati;
- h) liquidazione dei conti parziali e finali, assistenza alle operazioni di collaudo, sia in corso di opera che nella fase finale; la tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli altri atti contabili può essere affidata a persona di fiducia del professionista, sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del medesimo.

Tale onere dà, in ogni caso, diritto ai compensi di cui all'art. 94.

Art. 92. Prestazioni non comprese.

Non sono comprese nelle prestazioni di cui all'articolo precedente, anche se occorrenti per lo sviluppo dei progetti:

- a) i rilievi planimetrici ed altimetrici dell'area interessata all'opera;
- b) gli eventuali piani particellari di esproprio e simili;
- e) i disegni di dettaglio di cantiere, di laboratorio, di officina, ecc.;
- d) l'esecuzione dei sondaggi geologici e i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza ai lavori di cantiere.

La direzione dei lavori può assumere idoneo personale per l'assistenza; in tal caso l'onorario relativo alla direzione dei lavori viene aumentato del 50%, oltre al rimborso delle spese e ai compensi accessori;

e) assistenza per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni.

### Sezione I

Costruzioni rurali e per le industrie agrarie

Art. 93. Classifica delle costruzioni.

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'art. 96 le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

- a) fabbricati e manufatti di scarsa rilevanza tecnica come tettoie, fienili, concimaie, muri di sostegno, ecc.;
- b) fabbricati di abitazione, costruzioni complesse per ricovero e allevamento animali, per industrie agricole e per la lavorazione e manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, caseifici, fabbriche di prodotti chimici per l'agricoltura, di conserve alimentari); fabbricati per la frigoconservazione di prodotti agricoli e zootecnici; per la eiofilizzazione; macelli anche per piccoli animali, lavorazione e conservazione delle carni, pesce, ecc.; costruzione di impianti di depurazione e trattamento delle biomasse, macchinari compresi;
- c) strutture metalliche o in cemento armato normale, serre, ecc.;
- d) ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati rurali e di industrie agrarie di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

Art. 94. Compensi.

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente art. 93 sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella H (a, b, c, d).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera, comprese le strutture e gli impianti.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1.

Per le costruzioni in cemento armato semplice o precompresso o metalliche che vengono eseguite da ditte o imprese, le quali compilano i progetti e i preventivi, la percentuale di cui alle lettere a), b) e c) della tabella H viene ridotta del 50%. Tale compenso comprende l'esame dei progetti, dei preventivi, dei contratti, nonchè la sorveglianza della posa in opera e del collaudo. Art. 95. Direzione, misura e contabilità dei lavori.

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori, effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensate in base alla tabella I sull'importo consuntivo lordo della contabilità.

Inoltre sono dovuti i rimborsi di spesa di cui all'art. 7 e i compensi accessori di cui all'art. 8.

Per le opere appaltate a corpo gli onorari di cui sopra vengono ridotti dal 30 al 50%.

### Sezione II

Costruzioni stradali e opere antivalanga

Art. 96. Classifica delle opere.

Fanno parte di questa categoria tutte le opere o parti di opere e manufatti riguardanti le costruzioni stradali.

Le strade, agli effetti della presente tariffa, si suddividono nel seguente modo:

- e) strade ordinarie, poderali ed interpoderali;
- f) strade che presentano maggiori difficoltà di studio e di progettazione;
- g) manufatti per opere stradali ed opere antivalanga.

Art. 97. Compensi.

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui all'art. 96 sono da valutarsi in base alla percentuale indicata nella tabella H (e, f, g).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera.

In caso di prestazioni parziali si applica la tabella H1.

Art. 98. Direzione, misura e contabilità dei lavori.

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori sono quelli previsti dall'art. 95.

### Sezione III

Costruzioni idrauliche - Provvista acque irrigue e acquedotti - Lavori in terra

Art. 99. Classificazione delle opere.

Fanno parte di questa sezione tutte le opere e parti di opere e manufatti riguardanti l'idraulica in generale.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al presente articolo le opere si suddividono nel seguente modo:

- h) opere di bonifica idraulica;
- i) opere di approvvigionamento di acqua sia a scopo irriguo che civile, con e senza impianto di sollevamento e distribuzione fognature e smaltimento delle acque reflue, depuratori;
- m) lavori in terra, laghetti collinari e simili.

Art. 100. Compensi.

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui all'art. 93 sono da valutarsi in base alla percentuale indicata nella tabella H (h, i, l, m).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1, salvo quanto previsto dal successivo art. 103.

Art. 101. Direzione, misura e contabilità dei lavori.

Qualora formino incarico a se stante gli onorari relativi da applicare sono quelli stabiliti nell'art. 95.

### Sezione IV

Progettazione in zone sismiche

Art. 102. Contenuto delle prestazioni e compensi.

La progettazione di opere da eseguire in zone sismiche va compensata in base alla tabella H, applicando le seguenti maggiorazioni:

- a) del 20% per i lavori di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 93;
- b) del 35% quando si riferiscono ai lavori di cui alla lettera c) dell'articolo sopra richiamato.

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori, sono quelli previsti dall'art. 95.

## Parte IV

### Lavori ambientali - Trasformazioni Fondiarie - Pianificazione territoriale

### Sezione I

Progetti per lavori ambientali e specialistici

Art. 103. Opere ed interventi.

Le prestazioni professionali vanno suddivise nei seguenti gruppi:

#### I Gruppo.

- a) progetti di rimboschimento di terreni nudi e/o cespugliati con specie tradizionali od a rapido accrescimento;
- b) progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioria di complessi forestali;
- progetti per la viabilità di servizio nei complessi forestali. Mezzi ed attrezzature per l'utilizzazione ed esbosco dei materiali legnosi;
- d) progetti per la difesa contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, depositi d'acqua, piste di arroccamento, torri di avvistamento, mezzi ed attrezzature per la lotta contro le fiamme, ecc.);
- e) costituzione e miglioramento dei pascoli.

### II Gruppo.

Progetti di impianto e miglioramento dei parchi, giardini ed aree verdi in genere ai fini paesaggistici, igienici, ricreativi, tutelari e loro strutturazione e manutenzione ai fini di cui sopra.

#### III Gruppo.

Progetti di sistemazione idraulico-forestale (da redigersi secondo le norme di legge vigenti in materia).

#### IV Gruppo.

Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa da realizzarsi nell'ambito dei complessi agricoli e/o forestali.

### V Gruppo.

Progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.):

- a) descrizione dell'opera e delle componenti dell'ambiente particolarmente soggette ad un rilevante impatto;
- b) valutazione delle modificazioni;
- c) misure suggerite per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli. Valutazione delle possibili alternative di localizzazione e di struttura:
- d) monitoraggio successivo alla esecuzione delle opere di progetto.

Art. 104. Compensi.

I compensi per le prestazioni di cui al precedente articolo sono così determinate:

Gruppo I - III - IV: a percentuale secondo la tabella Q.

Gruppo II - V: a discrezione.

Costituiscono elaborati fondamentali di tutti i progetti: la relazione particolarmente dettagliata per quanto concerne la descrizione dell'ambiente fisico e dello stato colturale, l'analisi dei prezzi, il computo metrico, la stima dei valori, la cartografia tematica (clivometrica, altimetrica, geopedologica, vegetazionale), il capitolato speciale oltre, eventualmente, le indagini specialistiche che fossero ritenute necessarie.

Art. 105. Prestazioni accessorie - Norme particolari.

La liquidazione e la direzione dei lavori vengono calcolati in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso il preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, anche se preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per il progetto di massima ed esecutivo.

Quando un lavoro sia effettuato fuori dalla residenza del professionista, sono corrisposte, oltre le suddette competenze anche le vocazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Quando si tratti del progetto di un'"opera tipo", da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa vale per l'"opera tipo", mentre al secondo od ai successivi elaborati è applicata una riduzione fino al 50% sull'importo totale.

### Sezione II

Bonifica e difesa del suolo

Art. 106. Classifica delle opere.

La categoria comprende le seguenti opere:

a) piani generali di bonifica;

- b) opere di bonifica, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, comprese le opere relative alla sistemazione idraulico-forestale:
- c) opere di bonifica idraulica con sollevamento meccanico delle acque.

Non sono inclusi in questa categoria i piani di trasformazione fondiaria trattati nella Sezione III e gli studi agronomici e pedologici trattati nella Sezione IV e V.

Art. 107. Compensi.

Per lo studio e la redazione dei piani generali di bonifica di comprensori classificati di cui alla lettera a) dell'art. 106 comprendente corografie, diagrammi ed allegati, spettano al professionista i compensi fissati dalla tabella L i quali debbono essere applicati alla superficie totale del comprensorio (colonna a) al costo delle opere di carattere statale preventivate (colonna b) ed al costo delle opere di competenza privata (colonna c).

Per quanto riguarda le opere di cui ai punti b) e c) dell'art. 106, si applica la tabella H relativa alle costruzioni idrauliche (colonne h - i - l).

Agli studi agronomici e pedologici si applicano gli articoli 111 e 113.

### Sezione III

#### Piani di trasformazione fondiaria

Art. 108. Contenuto delle prestazioni.

I piani di trasformazione fondiaria debbono comprendere oltre gli studi di cui alla precedente sezione, una previsione, una definizione e una stima sommaria di tutte le opere pubbliche e private necessarie alla trasformazione ed un indirizzo agli interventi privati nel comprensorio, con una indicazione delle proprietà d'intervento ed un inquadramento degli interventi nel contesto regionale e nazionale.

Art. 109. Compensi.

Essi sono compensati secondo le tariffe della tabella L con la maggiorazione del 10%.

### Sezione IV

#### Studi agronomici

Art. 110. Contenuto delle prestazioni.

Gli studi agronomici di base alla progettazione di piani di bonifica, dei piani di trasformazione irrigua, dei piani e progetti di trasformazione fondiaria, comprendono le seguenti indagini:

- -- studio delle condizioni ambientali;
- -- studio delle economie aziendali in atto;
- ${ ext{--}}$  studio della struttura fondiaria e imprenditoriale;
- -- carta delle destinazioni colturali alla scala 1/25.000:
  - -- per rilevamento diretto;
  - -- per fotointerpretazione;
- -- studio delle suscettività produttive e dei nuovi ordinamenti produttivi;
- -- calcolo dei parametri irrigui;
- -- criteri di progettazione (dimensione tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire per l'attuazione dei piani;
- -- analisi economica.

Art. 111. Compensi.

Gli studi agronomici vengono compensati in relazione alla superficie e alla complessità delle prestazioni applicando le tariffe indicate nella tabella M qualora siano richiesti per la esecuzione di piani o progetti di massima. Le tariffe debbono essere aumentate nella misura del 20% qualora gli studi agronomici siano richiesti per piani o progetti esecutivi o analisi a posteriori.

### Sezione V

### Studi pedologici

Art. 112. Contenuto delle prestazioni.

Gli studi pedologici comprendono la fotointerpretazione preliminare, il lavoro di campagna, l'esame dei profili, il coordinamento e la relazione illustrativa.

Art. 113. Compensi.

I compensi variano a seconda dell'approfondimento dello studio, come indicato nella tabella M.

Per il costo delle analisi, quello del personale e dei mezzi per gli scavi e il prelevamento dei campioni i compensi di cui sopra sono aumentati del 20%.

### Sezione VI

### Pianificazione territoriale

Art. 114. Contenuto delle prestazioni.

Rientrano in questa sezione, oltre alle competenze generiche nei settori indicati, una serie di prestazioni specifiche quali, a titolo esemplificativo, i lavori relativi alla parte rurale del territorio, la collaborazione ai lavori di pianificazione ed assetto territoriale a tutti i livelli e di programmazione per zone con rilevante incidenza delle attività agricolo-forestali o delle relative industrie di trasformazione ed in genere ove esistano componenti agricole e forestali; gli studi relativi ai rapporti città-campagna ed all'agriturismo, l'inserimento nella pianificazione degli aspetti di difesa idrogeologica, con particolare riguardo alla funzione protettiva dei boschi, alle sistemazioni dei terreni agricoli, ai pericoli derivanti da erosioni, valanghe, torrenti montani e simili. Art. 115. Compensi.

La retribuzione di queste prestazioni avviene applicando la tariffa a discrezione.

#### Sezione VII

Progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

Art. 116. Contenuto delle prestazioni.

I progetti di trasformazione agraria aziendale, da compilarsi a norma delle leggi nazionali, regionali o di progetti speciali, comprendono:

- a) progetto di massima: da servire da esame preliminare delle opere di trasformazione agraria da eseguire nell'azienda;
- b) progetto esecutivo:
- 1. corografia, planimetria con indicazione catastale e degli appezzamenti relativi ai lavori progettati;
- 2. disegni con i particolari esecutivi delle opere progettate;
- 3. computi metrici con l'importo totale delle spese;
- c) relazioni:
- 4. relazione tecnica con le caratteristiche delle opere;
- 5. relazione economica con il piano di ammortamento.

Art. 117. Compensi.

Ai progetti di trasformazione fondiaria che riguardano un complesso di opere senza che alcune di esse abbia netta prevalenza, si applicano le percentuali previste dalla tabella N.

L'onorario per il progetto di massima non seguito dal progetto esecutivo è aumentato del 30%. L'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto, se richiesti, vanno compensati a parte a discrezione.

# Parte V

### Sezione unica

### Collaudi

Art. 118. Contenuto delle prestazioni.

Il collaudo delle opere comprende:

- a) il collaudo statico di strutture portanti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, con le prove di carico con particolare riferimento alle strutture fondamentali e al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, i verbali di visita ed il certificato di collaudo;
- b) il collaudo tecnico-amministrativo comprende: la verifica delle misure dell'opera e il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali posti in opera e della regolare esecuzione; la redazione dei verbali di accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 119. Compensi.

Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in percentuale secondo la tabella O quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento d'asta maggiorato dell'ammontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendente dal loro accoglimento.

Spetta inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel viaggio e le spese accessorie (art. 7). Per le operazioni di collaudo particolarmente onerose o disagevoli è in facoltà del collaudatore di chiedere una maggiorazione delle percentuali della tabella O sino ad un massimo del 30%.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità, che richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti componenti.

Per la revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale, spetta al collaudatore un compenso integrativo del 20% degli onorari di cui alla tabella O.

Le percentuali del collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti. Quando il collaudatore viene nominato in corso d'opera, le percentuali della tabella O possono essere aumentate fino al 25%.

Art. 120. Collaudatore arbitro.

Se il collaudatore, per atto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono, in seguito al collaudo, tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 30%.

La remunerazione fissata per i collaudi è calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento. Art. 121. Collaudi particolari.

Gli Enti pubblici prevedono particolari norme di collaudo, gli onorari sono liquidati secondo gli accordi e disciplinari previsti dai rispettivi organismi.

### **QUARTA CATEGORIA**

### Onorari valutati a discrezione.

### Art. 122. Contenuto delle prestazioni.

In questa categoria sono comprese le prestazioni la cui determinazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in relazione alla competenza del professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre.

In tali casi il compenso al professionista deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

- a) inchieste e ricerche agricole e/o industriali o di indole scientifico-agraria, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricola e forestale; le valutazioni di beni ambientali e territoriali; le analisi costi benefici, ecc.;
- b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;
- c) tipologia forestale e operazioni forestali non contemplate negli articoli precedenti;
- d) impianti di contabilità agraria;
- e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie;
- f) compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio;
- g) stipulazione di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;
- h) intervento a sessioni e congressi con argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie, previsto dalla presente tariffa;
- i) giudizi di accertamento di qualità, quantità, convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie:
- a) l) relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiarie e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;
- b) m) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti;
- c) n) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera;
  - o) monografie, relazioni, giudizi e consulenze in genere in materia di riforma fondiaria ed agraria;
- e) p) lavori cartografici aventi attinenza sia col settore agrario che con quello urbano;
- f) q) statistiche, ricerche di mercato e attività relative alle cooperazioni;
- g) r) piani di sviluppo agricolo aziendale e comprensoriale;
- s) consulenze e pareri nel campo della ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti.

Gli onorari, a discrezione, devono essere preventivamente concordati per iscritto con il committente

### Riparto dei contributi coonsortili

### Art. 123. Compensi.

d)

L'opera del professionista incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali ecc., è compensata a discrezione.

### Tabella A da art. 30 a art. 43 LAVORI TOPOGRAFICI

	CLASSE DI APPARTENENZA DEI TERRENI (1)										
		PRIMA CLASSE			SECONDA CLASSE			TERZA CLAS	TERZA CLASSE		
TIPO DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA	Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna	
LIVELLAZIONE DI PRECISIONE	L/Km	127.000	157.000	202.000	157.000	180.000	225.000	(3)	(3)	(3)	
LIVELLAZIONE TECNICA	L/Km	37.000	67.000	105.000	55.000	75.000	120.000	120.000	157.000	225.000	
RILIEVO TACHEOMETRICO (2)											
Scala 1/5000	L/ha	9.000	10.000	16.000	10.000	22.000	33.000	18.000	18.000	55.000	
Scala 1/2000	L/ha	15.000	22.000	31.000	16.000	30.000	49.000	33.000	49.000	82.000	
Scala 1/1000	L/ha	46.000	55.000	67.000	55.000	67.000	82.000	67.000	90.000	120.000	
Scala 1/500	L/ha	67.000	75.000	82.000	75.000	90.000	112.000	112.000	142.000	180.000	
TRACCIAMENTI CON PICCHETTAZIONE	L/Km	40.000	48.000	67.000	67.000	82.000	90.000	105.000	150.000	187.000	
TRACCIAMENTI STRADALI DA PROGETTO	L/Km	46.000	67.000	90.000	90.000	120.000	150.000	127.000	165.000	225.000	
RILIEVO STRADE ESISTENTI	L/Km	33.000	46.000	75.000	75.000	105.000	127.000	120.000	150.000	202.000	
CALCOLO DELLE AREE											
Metodo analitico	L/ha	18.000	18.000	18.000	37.000	37.000	37.000	75.000	75.000	75.000	
Metodo grafico	L/ha	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Metodo meccanico	L/ha	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
CANNEGGIATA ESEGUITA CON TRIPLOMETRI	L/Km	40.000	55.000	(3)	40.000	55.000	(3)	67.000	75.000	(3)	
PICCHETTAZIONE PER CAVALLETTI E PALI	L/Km	40.000	55.000	(3)	40.000	55.000	(3)	67.000	75.000	(3)	

<sup>1)</sup> ai sensi dell'art. 30, comma 3.

<sup>2)</sup> per prestazioni parziali, i compensi sono determinati rispetto a quello intero, nel modo seguente:

a) 70% per il solo lavoro planimetrico (operazioni di campagna e studio);

b) 65% per il solo lavoro altiplanimetrico di campagna;

c) 40% per il solo lavoro altiplanimetrico di studio.

<sup>3)</sup> da convenire all'atto dell'incarico.

Allegato 2

Tabella B - articoli 48-49-51-52-53 CONSEGNE - RICONSEGNE - INVENTARIO

ESTENSIONE DELL'AZIENDA		Seminativo		Pascoli		Boschi	Colture arboree specializzzate
		Pianura	Collina	Montagna			, giardini, orti.
fino a 20 ettari	Lire/ ha	15.000	16.000	17.000	7.500	18.000	30.000
per 50 ettari	Lire/ ha	11.000	12.000	12.500	5.500	14.000	25.000
per 50 ettari	Lire/ ha	8.000	9.000	9.500	4.000	10.000	15.000
per 50 ettari	Lire/ ha	6.000	7.000	8.500	3.000	8.000	12.000
Oltre 50 ettari	Lire/ ha	4.000	4.500	8.000	2.000	6.000	7.500

Per superfici intermedie i compensi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Allegato 3

Tabella C - articoli 57-62-65-67-71-75-76 lettera C STIMA DI BENI IMMOBILI

	Valore stimato	Stima ad elevato contenuto metodologico	Stima a medio contenuto metodologico	Stima a basso contenuto metodologico
Fino a Lire	20.000.000	4,50%	1,80%	0,65%
per Lire	50.000.000	4,00%	1,65%	0,60%
per Lire	100.000.000	3,60%	1,50%	0,56%
per Lire	200.000.000	3,20%	1,30%	0,50%
per Lire	500.000.000	1,80%	0,80%	0,30%
per Lire	1.000.000.000	1,30%	0,60%	0,20%
per Lire	2.000.000.000	0,90%	0,45%	0,16%
per Lire	4.000.000.000	0,70%	0,33%	0,12%
per Lire	7.000.000.000	0,50%	0,23%	0,08%
per Lire	10.000.000.000	0,40%	0,18%	0,065%
per Lire	15.000.000.000	0,32%	0,15%	0,055%
per Lire	30.000.000.000	0,25%	0,11%	0,05%
per Lire	50.000.000.000 ed oltre	0.20%	0,10%	0,04%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella D - articoli 68-72-73-76 STIMA DEI PRODOTTI

VALORE STIM	PERCENTUALI	
fino a Lire	10.000.000	3,50%
per Lire	20.000.000	2,50%
per Lire	50.000.000	2,00%
per Lire	100.000.000	1,50%
per Lire	500.000.000 ed oltre	1,00%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

### $Tabella\ E$ - $articoli\ 82$ -84

CONSULENZA PER AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI - ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA SUL VALORE DELLA P.L.V.

VALORE P.L.V		ONORARI
fino a Lire	10.000.000	10,00%
per Lire	50.000.000	8,00%
per Lire	100.000.000	6,00%
per Lire	250.000.000	4,00%
per Lire	500.000.000	2,50%
per Lire	1.000.000.000 ed oltre	2,00%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

### PARZIALIZZAZIONI

Prestazioni parziali	Quote di parzializzazione
Consulenza tecnica	20%
Consulenza economica	10%
Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	20%
Consulenza contabile	10%
Consulenza procure bancarie	40%

Tabella F - articoli 83-84

### CONSULENZA GENERALE PER AZIENDE AGRO-INDUSTRIALI

VALORE AGGIUNTO ONORARI							
fino a Lire	10.000.000	20,00%					
per Lire	30.000.000	15,00%					
per Lire	75.000.000	12,00%					
per Lire	150.000.00	8,00%					
per Lire	300.000.00	5,50%					
per Lire	500.000.00	4,00%					
per Lire	1.000.000.000 ed oltre	3,50%					

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

### PARZIALIZZAZIONI

Prestazioni parziali	Quote di parzializzazione
Consulenza tecnica	20%
Consulenza economica	10%
Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	20%
Consulenza contabile	10%
Consulenza procure bancarie	40%

Tabella G - art. 87

### CURATELA AZIENDALE

VALORE DEI	ORE DELLA P.L.V. te		Consulenza economica	Consulenza amministrativ a, finanziaria, fiscale	Consulenza contabile	Procura bancaria	TOTALE
fino a Lire	50.000.000	2,50%	1,00%	1,50%	1,00%	2,00%	8,00%
per Lire	100.000.000	1,90%	0,80%	1,30%	0,80%	1,70%	6,50%
per Lire	250.000.000	1,50%	0,60%	1,00%	0,55%	1,35%	5,00%
per Lire	500.000.000	1,20%	0,50%	0,80%	0,50%	1,00%	4,00%
per Lire	1.000.000.000	1,00%	0,45%	0,70%	0,45%	0,60%	3,20%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare. Saranno compensati a parte le spese di sopralluogo, le prestazioni che implichino progetti, arbitrati, ecc. che esulino dalla normale attività produttiva dell'azienda.

Allegato 8

Tabella H - articoli 94-97-100-102-107

### ONORARI RELATIVI A COSTRUZIONI RURALI - STRADALI – IDRAULICHE

	COSTRUZIONI RURALI E INDUSTRIE AGRARIE				COSTRUZION	II STRADALI	COSTRUZIONI IDRAULICHE			E	
		TETTOIE, FIENILI, ECC:	ABITAZIONI, RICOVERI, MACCHINARI, ECC.)	STRUTTURE METALLICHE O IN C.A.	RISTRUTTURAZ IONI	STRADE ORDINARIE	STRADE DI COLLINA	MANUFATTI STRADALI	OPERE A GRAVITA'	OPERE A SOLLEVAMENTO	LAGHETTI COLLINARI
Milioni		a)	В	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i - 1)	m)
Milloni		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Fino a	25	8,00	9,50	9,00	12,00	6,00	8,00	8,80	6,50	7,50	9,50
Fino a	50	7,00	8,40	8,00	10,50	5,00	6,50	7,50	5,20	5,80	8,70
Fino a	100	6,00	7,30	7,00	9,10	3,80	5,00	6,70	4,40	5,00	7,90
Fino a	200	5,00	6,20	6,00	7,80	3,40	4,50	6,00	3,80	4,30	6,40
Fino a	500	4,00	5,00	4,80	6,30	2,90	3,80	5,00	3,10	3,50	5,50
Fino a	1.000	3,50	4,30	4,00	5,40	2,80	3,60	4,40	2,60	3,00	4,80
Fino a	2.000	3,00	3,60	3,50	4,50	2,60	3,40	3,80	2,20	2,60	4,10
Fino a	5.000	2,40	2,90	2,70	3,60	2,30	3,00	3,00	1,80	2,10	3,60
Oltre	5.000	2,00	2,40	2,30	3,00	2,00	2,50	2,50	1,50	1,80	3,00

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

### Tabella H1 - art. 100

### PARZIALIZZAZIONE

PRESTAZIONI PARZIALI	QUOTE DI PARZIALIZZAZIONE			
	% a	% b	% C	
A) Progetto di massima e preventivo sommario	12	10	13	
B) Progetto definitivo	25	15	15	
C) Dettagli di esecuzione	15	10	12	
D) Preventivo particolareggiato	10	12	5	
E) Capitolati	3	8	10	
F) Direzione lavori	25	25	25	
G) Liquidazione	10	20	20	
	100	100	100	

a - Costruzioni rurali.b - Costruzioni stradali.c - Costruzioni idrauliche.

Tabella I - art. 95

### DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI

fino a Lire	10.000.000	1,20%
per Lire	25.000.000	1,15%
per Lire	50.000.000	1,06%
per Lire	100.000.000	1,00%
per Lire	200.000.000	0,94%
per Lire	500.000.000	0,87%
per Lire	1.000.000.000	0,82%
per Lire	2.000.000.000	0,78%
per Lire	5.000.000.000	0,73%
per Lire	10.000.000.000	0,70%
per Lire	20.000.000.000 ed oltre	0,67%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella L - articoli 107-108-109

### PIANI GENERALI DI BONIFICA

SUPERFICI		VALORI		Lire per ha della superficie totale del compren sorio	<pre>% sul valore delle opere di competenza statale preventivata</pre>	% sul valore delle opere di competenza privata preventivata
				a	b	c
Superfici fino a ha	5.000			300		
Per ha	10.00			250		
	0					
Per ha	25.00			200		
	0					
Per ha	50.000 ed	i .		100		
	oltre	2				
		Per un valore				
		fino a Lire	5.000.000.000		0,50	1,00
		Per un valore di	10.000.000.00			
		Lire	0		0,40	0,80
		Per un valore di	25.000.000.00			
		Lire	0		0,35	0,70
		Per un valore di	50.000.000.00	1		
		Lire	0	1	0,25	0,50
			50.000.000.00	1		
		Oltre Lire	0	l	0,20	0,40

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella M - articoli 111-113

### STUDI AGRONOMICI E PEDOLOGICI - Compensi per ettaro

TVDAGTVT	COMPENSI	
INDAGINI	Da Lire	A Lire
a) Studio delle condizioni ambientali	300	500
b) Studio delle economie aziendali in atto	400	1.200
c) Studio della struttura fondiaria e imprenditiva	700	1.500
d) Carta destinazioni colturali alla scala 1:25.000:		
d.1 - per rilevamento diretto	450	900
d.2 - per fotointerpretazione	310	600
e) Studio delle suscettività e nuovi ordinamenti produttivi	200	450
f) Calcolo dei parametri irrigui	320	500
g) Criteri di progettazione (dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire	550	800
h) Analisi economica	700	1.150

Allegato 13

Tabella N - art. 117

Onorari per progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

Progetto (I)			Totale (I)	Relazione tecnica	Relazione economica	Piano (II) organico	Progetto e piano organico	
COSTO	DELLE OPERE	Massima	Esecutivo					_
		(a)	(b)	(a) + (b)	(c)	(d)	(c) + (d)	(I) - (II)
		%	%	%	%	%	%	%
Fino a								
Lire	50.000.000	0,75	5,45	6,20	0,85	0,95	1,80	8,00
Per Lire	100.000.000	0,65	4,75	5,40	0,75	0,85	1,60	7,00
Per Lire	200.000.000	0,50	4,10	4,60	0,65	0,75	1,40	6,00
Per Lire	300.000.000	0,45	3,25	3,70	0,60	0,70	1,30	5,00
Per Lire	500.000.000	0,35	2,60	2,95	0,45	0,60	1,05	4,00
Per Lire	.000.000.000	0,25	2,00	2,25	0,30	0,45	0,75	3,00
Per Lire	0 10.000.000.000 ed	1,00	1,20	1,30	0,15	0,25	0,40	1,70
Per Lire		0,08	0,92	1,00	0,10	0,20	0,30	1,30

I compensi di cui alla tabella b) non sono comprensivi della direzione lavori.

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

### Tabella O - articoli 119-120

### COLLAUDI

Fino a Lire	10.000.000	1,20	%
Per Lire	25.000.000	1,10	%
Per Lire	50.000.000	1,00	%
Per Lire	100.000.000	0,90	%
Per Lire	200.000.000	0,80	%
Per Lire	500.000.000	0,70	%
Per Lire	1.000.000.000	0,65	%
Per Lire	2.000.000.000	0,60	%
Per Lire	5.000.000.000	0,55	%
Per Lire	10.000.000.000	0,50	%
Per Lire	20.000.000.000 ed oltre	0,40	%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

Tabella P - articoli 8-119

### RIMBORSI SPESE A PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEGLI ONORARI

Onorari (milioni di lire)		Spese riconosciute
Fino a	10	25 %
Fino a	20	21 %
Fino a	50	16 %
Fino a	100	11 %
	150 ed oltre	8 %

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

Allegato 16

Tabella Q - art. 104

### IMPIANTI DI FORESTAZIONE - SISTEMAZIONE A VERDE

MILIONI	SISTEMAZIONE A VERDE	FORESTAZIONE
	%	%
5	20,44	4,47
10	18,10	3,82
25	16,67	3,05
30	15,33	2,56
70	14,31	2,30
100	12,77	1,97
150	11,11	1,79
200	9,84	1,72
500	6,64	1,47
700	6,13	1,45
1000	5,73	1,42
2000	5,03	1,35
5000ed oltre	4,23	1,23

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.